



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 72 del 23.12.2010

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
IMMOBILI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
IMMOBILI

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 72 del 23.12.2010

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 23.12.2010

IL RESPONSABILE DELL' AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del SINDACO;

PREMESSO che con precedente atto deliberativo del C.C. n° 18 del 20.4.2007 venne approvato il Regolamento per la disciplina della imposta comunale immobili;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett a) del regolamento che dispone:

"Art. 7 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;..."

DATO ATTO che si reputa necessario modificare l'ultima frase di detto punto a), prevedendo l'esenzione di legge solo per il caso degli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali, in quanto a seguito del passaggio all'Agenzia del Demanio di immobili statali è possibile recuperare gettito a compensazione dei tagli ai trasferimenti dello Stato;

PRECISATO che tutte le modificazioni che vengono apportate al Regolamento in oggetto saranno evidenziate in grassetto nella nuova stesura del Regolamento stesso;

RITENUTO opportuno approvare le presenti modificazioni al regolamento di disciplina dell'ICI;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal competente responsabile di servizio, ai sensi dell'art.49, primo comma, del D.Lgs.nr.267 del 18.8.2000, e riportati in allegato al presente deliberato;

con votazione in forma palese che da il seguente esito

- Consiglieri presenti: n.;
- Astenuti n.;
- Voti favorevoli n.;
- Voti contrari n.;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le seguenti modificazioni al regolamento per la disciplina dell'ICI, evidenziate in grassetto nella nuova stesura del Regolamento stesso:

"Art. 7 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome

*di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, **solo se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;**...*"

3. di inviare copia del presente al dipartimento Finanza locale del Ministero dell'economia e delle finanze.